9 luglio 2024

ANNO 16, NUMERO 167

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE

Fit and Proper: la valutazione secondo Banca d'Italia

In data 27 giugno 2024 Banca d'Italia ha pubblicato, sulla base dei risultati delle analisi sulle valutazioni svolte in occasione dei rinnovi degli organi sociali effettuati nel 2021/2022, gli Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di banche LSI, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società fiduciarie e sistemi di garanzia dei depositanti (documento integrale).

Si ricorda che il D.M. n. 169/2020 ha introdotto un nuovo framework regolamentare per tale valutazione e che la Banca d'Italia ha definito gli aspetti procedurali delle verifiche degli esponenti con il Provvedimento 4 maggio 2021.

In via generale, Banca d'Italia individua alcune buone prassi sotto il profilo sia procedurale (es. completezza degli elementi informativi acquisiti, verbalizzazione analitica delle verifiche di idoneità e delle azioni di rimedio), sia dei singoli criteri di valutazione degli esponenti aziendali (es. verbalizzazione puntuale dei riferimenti e delle circostanze rilevanti per la valutazione dell'onorabilità e correttezza, raccolta di informazioni dettagliate in merito alle esperienze e competenze professionali maturate dagli esponenti oggetto di verifica).

Particolare attenzione è posta dagli Orientamenti al criterio dell'indipendenza. Secondo Banca d'Italia, è buona prassi individuare nella policy sulla procedura di valutazione tutte le fattispecie rilevanti per la valutazione dell'indipendenza, specificando il perimetro dei rapporti indiretti rilevanti (es. rapporti con le società controllate, direttamente o indirettamente, dall'esponente o da suoi parenti o affini entro il 4° grado) e definendo i criteri quali/quantitativi per individuare le relazioni da considerare ostative alla sussistenza dell'indipendenza formale o dell'indipendenza di giudizio.

A tal fine gli Orientamenti individuano, ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso, alcuni criteri ritenuti adeguati con le relative soglie di materialità/tolleranza (es. esposizioni in capo all'esponente o ai suoi soggetti connessi, esposizioni indirette, rapporti commerciali/professionali e rapporti patrimoniali). Con particolare riferimento ai rapporti professionali, sono di norma considerati non problematici i rapporti che generano meno del 20% del reddito annuo dell'esponente o dell'impresa a lui riferibile.

Da ultimo, gli Orientamenti indicano, a titolo esemplificativo, la disponibilità di tempo in termini di giornate annue che gli esponenti di un intermediario di piccole dimensioni e ridotta complessità.

Il FAFT-GAFI pubblica l'aggiornamento delle black list e grey list

In data 28 giugno 2024 il FAFT-GAFI ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle giurisdizioni con misure deboli per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (documento integrale):

- High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (cd. black list) ossia i Paesi o le giurisdizioni con gravi carenze strategiche nei propri regimi AML/CFT;

- Jurisdictions under Increased Monitoring (cd. grey list), ossia i Paesi che stanno collaborando attivamente con il GAFI per risolvere le proprie carenze strategiche nei loro regimi AML/CFT.

In particolare, Monaco e Venezuela entrano nella grey list, mentre Jamaica e Turchia non sono più soggetti a monitoraggio.

Le presenti liste costituiscono un utile supporto al fine della valutazione del profilo di rischio di riciclaggio dei clienti, unitamente a quelle del MEF, della Commissione europea e del Consiglio europeo.

RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in abbonamento per essere sempre aggiornato sulle novità normative del settore finanziario

Richiedi info a direzione@eddystone.it

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

AML Package pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE

"La VI Direttiva AML e il Regolamento AML entrano in vigore il 9 luglio 2024"

Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il cd. "AML Package", ossia il pacchetto di riforma della normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, composto dalle seguenti disposizioni:

- Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio), in vigore dal **9 luglio 2024**, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il **10 luglio 2027**, salve alcune eccezioni (documento integrale);

- Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento Antiriciclaggio o Single Rulebook), in vigore dal **9 luglio 2024** e applicabile dal **10 luglio 2027** (documento integrale);

- Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento AMLA), in vigore dal **26 giugno 2024** ed applicabile dal **1° luglio 2025** (documento integrale).

In particolare, quest'ultimo regolamento istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (European Anti-Money Laundering Authority—AMLA), che andrà gradualmente a sostituire l'EBA nei poteri in materia antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo entro il dicembre 2025. L'EBA rimarrà però responsabile della gestione del rischio di riciclaggio nell'ambito delle sue competenze prudenziali.

Per quanto riguarda la VI Direttiva AML, essa abroga dal 10 luglio 2024 la direttiva (UE) 2015/849 (V Direttiva AML).

Tra le altre cose, si segnala che la VI Direttiva AML prevede alcune norme specifiche di accesso ai registri dei titolari effettivi per le persone aventi un interesse legittimo (tra cui giornalisti, organizzazioni della società civile, autorità competenti e gli organi di vigilanza), nonché la procedura per la verifica e il riconoscimento reciproco di tale interesse legittimo.

Inoltre, la VI Direttiva AML individua l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per impedire che le persone condannate per riciclaggio, i reati presupposto o finanziamento del terrorismo o i loro complici siano accreditati professionalmente, svolgano una funzione di alto dirigente in determinati soggetti obbligati (es. revisori dei conti, fornitori di servizi di crowdfunding, intermediari di crowdfunding) o ne siano i titolari effettivi.

Per quanto riguarda, invece, il Regolamento Antiriciclaggio si evidenzia l'ampliamento della platea dei soggetti obbligati (es. società del settore del calcio professionistico).

Con riferimento poi all'adeguata verifica rafforzata della clientela, il Regolamento Antiriciclaggio individua disposizioni ulteriori ad hoc da seguire nel caso di rapporti d'affari individuati come ad alto rischio che comportano la gestione di beni con un valore di almeno 5.000.000 di euro per un cliente che complessivamente detiene beni con un valore di almeno 50.000.000 di euro in attività finanziarie, investibili o immobiliari, o una loro combinazione, ad esclusione della sua residenza privata. In merito, si rimane in attesa anche degli Orientamenti dell'AMLA sulle misure da adottare per stabilire se un cliente detiene complessivamente beni con un valore di almeno 50.000.000 di euro.

Da ultimo, si segnala che il Regolamento Antiriciclaggio individua nell'allegato IV l'elenco di beni di valore elevato (es. gioielli e orologi del valore superiore a 10.000 euro) e stabilisce che le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10.000 euro.

ATENA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

✓ Veloce e semplice da installare

✓ Facile da usare

✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI

✓ Clicca qui per vedere la demo

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Identificazione dei gruppi di clienti connessi

"Lo scopo di individuare gruppi di clienti connessi è quello di identificare persone fisiche o giuridiche così strettamente legate da fattori di rischio idiosincratici che risulta prudente trattarle come un insieme unitario sotto il profilo del rischio"

Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 18 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/1728, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cd. CRR), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l'identificazione dei gruppi di clienti connessi (documento integrale).

Lo scopo di individuare "gruppi di clienti connessi" ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 39), del CRR è quello di identificare persone fisiche o giuridiche così strettamente legate da fattori di rischio idiosincratici che risulta prudente trattarle come un insieme unitario sotto il profilo del rischio. Secondo quest'ultimo articolo un "gruppo di clienti connessi" è costituito da i) due o più persone fisiche o giuridiche che, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre; ii) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo, ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.

Con riferimento al criterio del "legame di controllo", il Regolamento stabilisce, in via generale, che sussiste tale legame quando una delle persone del gruppo è tenuta a redigere un bilancio consolidato che comprenda l'altra o le altre persone ex art. 22, parr. 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE o ex IFRS 10.

Il Regolamento prevede però anche ulteriori circostanze secondo cui si ritiene sussista il controllo, per esempio, quando una persona fisica o giuridica detiene la maggioranza dei diritti di voto in un'altra o più persone oppure ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra o più persone.

Per quanto riguarda, invece, il criterio della "dipendenza economica", il Regolamento indica le circostanze in cui due o più persone fisiche o giuridiche si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle difficoltà di un'altra persona interconnessa, per esempio, quando una persona ha garantito l'esposizione di un'altra e l'esposizione è così significativa per il garante che quest'ultimo riscontrerebbe con tutta probabilità difficoltà finanziarie se venisse attivata la garanzia.

Il Regolamento precisa che gli elenchi delle circostanze in cui sono soddisfatte le condizioni per l'identificazione di gruppi di clienti connessi non devono essere intesi come elenchi esaustivi.

Da ultimo, si sottolinea che il Regolamento prevede anche la combinazione di legame di controllo e dipendenza economica quando, in via generale, due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un gruppo per mezzo di un legame di controllo e una o più persone sono connesse a una o più delle persone che fanno parte del gruppo di controllo per mezzo di un legame di dipendenza economica.

Il Regolamento è in vigore dall'**8 luglio 2024**.

Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:
- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:
- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

DORA: pubblicati i regolamenti integrativi sulle TIC

Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 25 giugno 2024 sono stati pubblicati tre regolamenti delegati integrativi del Regolamento (UE) 2022/2554, cd. Digital Operational Resilience Act—DORA, il quale si ricorda è applicabile dal 17 gennaio 2025.

In particolare:

- il Regolamento delegato (UE) 2024/1772 specifica i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche (es. clienti, controparti finanziarie e transazioni interessate dall'incidente; l'impatto reputazionale; durata e periodo di inattività del servizio; estensione geografica; perdita di dati; impatto economico; criticità dei servizi colpiti), le soglie di rilevanza e i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti (documento integrale);

- il Regolamento delegato (UE) 2024/1773 precisa il contenuto dettagliato della politica relativa agli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC, la quale deve considerare, tra l'altro, il profilo di rischio complessivo dell'entità finanziaria, i meccanismi di governance, la valutazione dei rischi ex ante, i conflitti di interesse e il monitoraggio degli accordi contrattuali (documento integrale);

- il Regolamento delegato (UE) 2024/1774 che stabilisce gli elementi per elaborare e attuare le politiche, le procedure, i protocolli e gli strumenti di sicurezza delle TIC, nonché il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (es. gestione dei rischi informatici, politica e procedura di gestione delle risorse TIC e politica in materia di cifratura e controlli crittografici (documento integrale).

I Regolamenti delegati sono in vigore dal **15 luglio 2024**.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su in

Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ **Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL**

✓ **Frequenza quindicinale**

✓ **Invio tramite e-mail**

✓ **Eventuale personalizzazione**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato
e segui la nostra pagina
di LinkedIn per essere
sempre aggiornato

Segui Eddystone su LinkedIn

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo

✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001

✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone

✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone

✓ Newsletter Lighthouse

✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora…

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone